

AVVOCATO
MARCO EMANUELE CODA

20123 MILANO - VIA OLONA, N. 12
TEL. +39.340.9467889 - FAX +39.02.94752051; +39.02.49665131
Email/Pec: m.coda@tiscali.it; marco_emanuele.coda@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE PENALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc. pen. n. 21099 / 2016 R.G.N.R. - dott.ssa Mannella

Proc. pen. n. 35205 / 2016 R.G.GIP. dott. Cristofano

MEMORIA DIFENSIVA

Nell'interesse della signora Deborah Betti.

Ill.mo Sig. Giudice,

il sottoscritto Avv. Marco Emanuele CODA del Foro di Milano, con studio in MILANO - VIA Olona, N. 12; difensore di fiducia della Sig.ra **Deborah BETTI**, nata a Limbiate (MB) il 14 novembre 1969, (C.F. BTTDRH69S54E591X) persona sottoposta ad indagini nel procedimento indicato in epigrafe, *LETTA* la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, dott.ssa Letizia Mannella e il conseguente atto di apposizione interposto dalla persona offesa, osserva quanto segue.

Il blog non ha scopo di lucro, non ha finalità commerciali, è a titolo amatoriale.

Naturalmente il blog raccoglie la voce del pubblico, del consumatore, delle famiglie che si esprimono mediante la dialettica e il confronto - ciascuno secondo le proprie capacità - mediante l'uso di un linguaggio sia critico, che satirico (concetto quest'ultimo ampiamente trascurato).

Nel blog, così come in facebook, entrambi spazi dedicati al confronto del pubblico, gli interlocutori-commentatori si raccontano, esprimono le loro opinioni e si confrontano tra loro e in quel dibattito chiunque può intervenire.

Sulla prima pagina del Blog, al paragrafo intitolato “PERCHÉ QUESTO BLOG” si legge: *“E’ nel mio ambito lavorativo di amministrazione aziendale e contabilità che avviene il primo approccio con la tecnologia informatica. AMORE a prima vista, miglioramento assoluto della qualità della vita lavorativa, ricordo ancora oggi quel magico giorno dove per fare una prima nota ci ho messo un’ ora invece che un giorno, una gioia, un’emozione poter poi andare a fare yoga ad un orario decente Sempre dallo stesso lavoro provengono tutte le esperienze, divenute passioni, belle e brutte, in materia di diritto privato e commerciale correlate da tutta una serie di esperienze dirette con gli Uffici dello Stato o i Tribunali Italiani (in realtà le facciamo tutti ma non riusciamo a cogliere la filosofia dell’esperienza, spesso dovuta alla preoccupazione sul determinato problema che ci ha portato a contatto con l’ufficio preposto), Se ci pensate bene ed attentamente, ognuna di queste nostre esperienze potrebbe coprire pagine e pagine di storie da raccontare, e che se raccontate eviterebbero ad un altro di fare una brutta esperienza oppure ad un altro ancora di risolvere in modo veloce un problema analogo che lo affligge, grazie al fatto che qualcun altro gli racconta come l’ha risolto.*

Basta raccogliercle, raccontarle e sono sicura che parleremmo di VERA SEMPLIFICAZIONE della VITA quotidiana.

*(...omissis ...) La scelta editoriale di questo blog è stata quella di scrivere storie che venissero sempre supportate da reali documenti messi a disposizione di tutta la rete, **informazione basata su documenti che sono sempre stati allegati ai vari post e poi discussi attraverso anche la possibilità di lasciare dei commenti da parte di tutti, pro e contro.***

Ecco che ad un certo punto questo blog si è trovato quindi al centro di una dibattito giuridico moderno riguardante l’ipotesi di reati di inerenti alla diffamazione e denigrazione mediante

l'utilizzo delle nuove tecnologie on-line per la diffusione di massa di argomenti considerati temi caldi.

Il caso si è risolto con due Ordinanze a favore di questo blog che nel caso siate interessati a leggere in maniera integrale le trovate qui di seguito in allegato:

*TRIBUNALE di MILANO Sezione PRIMA CIVILE Giudice Dott. Serena Baccolini,
(Ndr, del 24.9.2015; N. R.G. 2015/44524)*

TRIBUNALE di MILANO Sezione PRIMA CIVILE Giudice Relatore Dott. Valentina Boroni – Presidente Dott. Roberto Bichi. (Ndr, del 28.1.2016; N.R.G. 2015/44524)”.

Trattasi di due illuminanti ordinanze pronunciate nell'ambito di un procedimento cautelare che ha visto SDL Centro Studi S.p.A. ricorrere in giudizio affinché il Tribunale di Milano impartisse ordine alla sig.ra Betti di rimuovere e/o cancellare le pubblicazioni dalla stessa società ritenute diffamatorie¹.

La seconda ordinanza in particolare – **peraltro già in atti essendo stata richiesta in via integrale dal Pubblico Ministero** – ha il pregio non solo di esaminare la portata offensiva del nickname “arrestateserafino” (in alcun modo riconducibile all'indagata al pari di tutti gli altri “nick”) ma soprattutto di legittimare il blog sul piano giuridico, escludendo qualsiasi responsabilità anche concorsuale della signora Betti: “In tale contesto” – si legge – “le pubblicazioni ad opera della Betti di sentenze in forma completa pronunziate da diversi Tribunali di Italia fa da contrappunto ad analoga pubblicazione da parte di SDL sul proprio sito pubblicitario (solo) di pronunzie dal diverso esito.

Poiché SDL è società che si propone sul mercato – anche attraverso l'immediato collegamento con Unioni Artigiane – presentandosi come società specializzata nella tutela dei diritti di soggetti che hanno subito comportamenti illeciti da parte di istituti di credito, con offerta di perizie econometriche finalizzate a rilevare eventuali anomalie praticate dall'istituto bancario (quali applicazione di tassi usurari o applicazione di interessi debitori contra legem),

¹ Entrambi i procedimenti si sono conclusi con il rigetto delle pretese di controparte e con la condanna di SDL non solo al pagamento integrale delle spese sostenute dalla signora Betti per i giudizi, ma anche di una sanzione pari al contributo unificato versato per il giudizio per assoluta inconsistenza delle domande proposte.

è di tutta evidenza come la pubblicazione anche di dati – veri – quali l'esito negativo delle pronunzie giurisprudenziali costituisca oltre che fatto storicamente rispondente a verità anche fatto di rilievo e di interesse pubblico.

L'aver dunque riportato il tenore integrale di diversi provvedimenti giudiziari attinenti al tema relativo al successo delle tesi sostenute e provate dallo staff di legali suggeriti da SDL risponde al medesimo interesse pubblico così come lo è anche la notizia che nei confronti della SDL e dei suoi legali rappresentanti sia stata proposta dalla Betti una denuncia querela per il reato di truffa...”.

In altri termini, Il Tribunale di Milano accerta che il blog riporta fatti realmente accaduti, riconoscendone l'utilità sociale, e il rispetto dei requisiti integranti le scriminanti del diritto di cronaca e critica.

Sfatiamo immediatamente un equivoco. Serafino Di Loreto è l'immagine simbolo della società SDL fin dal 2010. Ciò è dovuto alla esposizione “multimediatca” che lo stesso ha sapientemente promosso².

Ebbene, solo successivamente alle due indicate pronunce civili, venivano presentate le denunce del 13.6.2016, seguita da quella del 29.7.2016 e del 12.1.2017.

² In un articolo apparso su una nota estata giornalistica si legge: “DAL CALCIO ALLE AULE. Sdl è stata fondata nel 2010 da Stefano Pigolotti e **Serafino di Loreto**, tuttora al comando della Blukivos Srl, il vertice di una rete di società che vanno dalla Sdl Centrostudi (da cui sarebbero stati estromessi da poco) alla Tax and Duty consulting, alla Personal finance Check srl. Di Loreto, fino a poco fa, era solito salire sul palco per motivare i suoi agenti, invitando alle convention personaggi come Gerry Scotti, o presentando alla stampa rapporti nazionali su 170mila conti analizzati e anomali nel 99 per cento dei casi. Adesso, però, si occupa soprattutto di pallone: il 21 marzo è stato nominato infatti presidente della Calcio Servizi Lega Pro, e ha da seguire, insieme al socio Sandro Musso, la ricerca di nuovi sponsor per la squadra di Mantova, società che hanno acquisito lo scorso anno. Nel suo curriculum vitae, si presenta come collaboratore di tre università e docente di fondamenti dei mercati finanziari e bancari alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università Popolare degli Studi di Milano. Un ateneo che, seppur dal proprio sito web pubblicizzi corsi di laurea e una scuola di giornalismo è stato più volte diffidato dal ministero dell'Istruzione perché non potrebbe «rilasciare titoli accademici», come conferma a “l'Espresso” il Miur con una nota (cfr..<http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/08/05/news/usurati-e-ingannati-1.279770>).

A seguito della richiesta di sequestro presentata dal P.M. del 23.11.2016 volta ad inibire l'abuso del blog da parte di un utente terzo avente nickname "arrestateserafino" questo stesso Giudice in data 1.12.2016 disponeva l'oscuramento dei commenti dallo stesso immessi nel blog.

Ciò premesso, **con riferimento all'atto di opposizione**, si eccepisce fin d'ora l'**inammissibilità** trattandosi di mera riproposizione dei medesimi temi già ampiamente esposti con i summenzionati atti di denuncia a firma della persona offesa e vagliati dal P.M. che nulla di nuovo o di diverso aggiungono rispetto alla concreta e realistica valutazione del Pubblico Ministero che in quanto tale potrà essere accolta dalla S.V.

A ciò si aggiunga come l'indicazione dell'**oggetto delle investigazioni suppletive** e dei relativi elementi di prova (p. 8 atto di opposizione) appare oltremodo generica e come tale inammissibile in quanto priva di quegli elementi di concretezza e specificità imposti ex art. 410 c.p.p.

L'opposizione, infatti, è limitata ad una generica "protesta" contro la richiesta di archiviazione, mancando la formulazione di una precisa ipotesi accusatoria, non essendo sufficiente - analogamente alle citate denunce e integrazioni - un richiamo frammentato a singoli commenti, snaturanti nel loro contenuto ed avulsi dal contesto nel quale essi sono inseriti (**sia esso critico o satirico ma sempre fondato su vicende giudiziarie reali, drammatiche e integralmente documentate**); commenti e articoli non solo a firma della signora Deborah Betti, ma anche di soggetti terzi utilizzatori del *social network*, che si avvicendano gli uni sugli altri in uno scambio dialettico di informazioni sempre vere, di liberi pensieri tra soggetti che interagiscono tra loro con affermazioni, repliche, domande e risposte.

Manca in concreto l'indicazione dell'oggetto dell'indagini suppletiva e dei relativi elementi di prova che devono essere caratterizzati da pertinenza e concreta incidenza sulla risultanza dell'attività investigativa reclamata.

Più precisamente, basti osservare come oggetto dell'investigazione suppletiva viene indicata "l'unidirezionalità" dei post chiedendone l'acquisizione tramite sequestro di tutti gli articoli pubblicati sul blog.

Dimentica parte opponente che tutti gli articoli oggetto delle prime due denunce sono già riversati in atti su supporto informatico formato direttamente dalla P.G. all'uopo delegata e dalla cui attività è scaturita la richiesta di oscuramento dei post a firma del sedicente "arrestateserafino", potere questo consentito certamente all'autorità giudiziaria, non certo alla signora Betti.

Ancora, risulta ultroneo e inutile indicare quale nuova attività di indagine l'assunzione a S.I.T. della persona offesa, posto che la stessa ha già ampiamente fornito a) la propria personale "versione dei fatti", b) tutte le informazioni ritenute utili ai fini delle indagini mediante il deposito di ben tre atti di denuncia ampiamente documentati, ivi compresa la succitata Ordinanza milanese a firma del Giudice relatore, dott.ssa Boroni e del Presidente dott. Bichi.

Quanto alla problematica relativa alla omessa individuazione e identificazione del soggetto che si cela dietro il nickname "arrestateserafino" è lo stesso opponente che a p. 10 riferisce che: *"Nel caso di specie, peraltro, la quasi totalità dei soggetti dei quali si chiede la compiuta identificazione, sono ex dipendenti, ovvero agenti commerciali, ovvero clienti "delusi" dalla Società SDL Centrostudi"*, di tal che gli elementi di identificazione semmai potranno essere forniti direttamente dalla persona offesa Serafino Di Loreto, già presidente del consiglio di amministrazione di SDL fin dal 26.9.2010 e supervisore della gestione legale riguardante la clientela della società fino al 4.5.2015, nonché consigliere della Blukivos s.r.l., società controllante di SDL (società di servizi nel

settore delle tecnologie e dell'informatica e del marketing), e che già dispone dell'intero database dei propri (ex)agenti, dei propri (ex)avvocati e di tutti i clienti insoddisfatti dei prodotti commercializzati.

Pertanto, semmai, la persona offesa ben avrebbe potuto richiedere al P.M. l'escussione a S.I.T. di tali soggetti al fine di individuare l'insoddisfatto "arrestateserafino" o, ancora, avrebbe potuto agevolmente procedere mediante investigazioni difensive.

Ancora. Per accedere al blog non è necessario fornire i propri dati indentificativi reali (basta fare un tentativo), né tantomeno è necessario fornirli per attivare un indirizzo di posta e dunque il sequestro dei dati identificativi forniti dai commentatori del blog non appare determinante ai fini dell'individuazione del terzo soggetto denominato "arrestateserafino".

Altrettanto generica e come tale inammissibile (oltre che socialmente inquietante) è la richiesta di assumere a sommarie informazioni tutti gli "altri soggetti, non querelati, che risultano iscritti al blog www.deborahbetti.it, per richiedere anche a loro tutte le informazioni utili alla precisa identificazione delle persone avverso le quali è stata avanza istanza punitiva" (p. 13 opposizione) da parte del signor Serafino Di Loreto.

Analogamente, anche la richiesta "di procedere al sequestro probatorio dei PC, smartphone e tablet di proprietà dei soggetti querelati, al fine di rintracciare all'interno degli stessi ulteriori prove della riferibilità ai medesimi dei commenti diffamatori" (p. 13 opposizione) appare oltremodo generica.

Il blog non ha scopo di lucro, non ha finalità commerciali, è amatoriale e in quanto tale in esso non sono ammesse forme di autopubblicità da parte dei commentatori, ragione per la quale taluni commenti – come osserva l'opponente a p. 6 – sono stati

cancellati avendo tentato gli autori di approfittare dello spazio del blog per guadagnare visibilità e accaparrarsi clientela.

Il blog così come facebook sono luoghi di confronto **aperti agli interventi anche di membri SDL**, com'è agevole constatare semplicemente consultando il blog e i commenti di coloro che si presentano con i seguenti nominativi: “Avv. Michele Rondinelli”, “Franco Iori”, “Gianmario Bertollo”, “Paganin Matteo”, “o.i.srl”, reali o fittizi che siano.

Peraltro, molto prima della nascita del blog (anno 2015) o del profilo facebook altri siti molto più noti e affermati di quello della blogger amatoriale Deborah Betti, hanno prestato la voce a ai giudizi negativi su SDL:

A titolo esemplificativo si indicano:

ADUSBEF

- ✓ <http://forum.adusbef.it/leggi.asp?id=366331>;
- ✓ <http://forum.adusbef.it/leggi.asp?P=10&id=371786>;
- ✓ <http://www.finanzaonline.com/forum/mutui-finanziamenti-e-prestiti/1595362-pareri-su-sdl-centrostudi-spa.html>;

FINANZAONLINE

- ✓ <http://www.finanzaonline.com/forum/mutui-finanziamenti-e-prestiti/1595362-pareri-su-sdl-centrostudi-spa.html>

SOS UTENTI

- ✓ <http://new.livestream.com/sosutenti/events/3788515>
- ✓ <http://new.livestream.com/sosutenti/events/2691957>
- ✓ <http://new.livestream.com/sosutenti/events/2744492>
- ✓ <http://www.sosutenti.net/node/397>
- ✓ <http://www.sosutenti.net/false-perizie-econometriche-bancarie-261.html>

- ✓ <http://www.sosutenti.net/archiviazione-della-querela-per-diffamazione-sdl-contro-gennaro-baccile-245.html>
- ✓ <http://www.sosutenti.net/archiviazione-della-querela-per-diffamazione-sdl-contro-gennaro-baccile-245.html>
- ✓ <http://www.sosutenti.net/2-eventi-239.html>

Quanto alle produzioni documentali offerte con l'atto di opposizione in relazione al metodo di indagine si osserva come siano tutti attinenti a *video* caricati su youtube, non già a commenti di terzi o articoli:

- a) in riferimento al citato caso "Iorio", trattasi evidentemente di vicenda politica molisana in periodo di elezioni con la conseguenza che una parodia musicale sulla base di un noto brano del cantautore Rino Gaetano avrebbe potuto nel lontano 2011 compromettere seriamente la credibilità dell'importante candidato: ma nonostante il sequestro nell'articolo on line ancora oggi si legge "la Polizia postale sta indagando per risalire agli autori del video";
- b) Il secondo documento prodotto, attiene a vicenda ben più seria e degna del massimo rigore stante la riprovevolezza del fatto-reato e relativa al noto caso "Google-Vividown": si evidenzia come il Tribunale di Milano in quell'occasione avesse dichiarato che, stante l'assenza di un obbligo giuridico gravante sull'"Internet Service Provider", di impedire l'evento diffamatorio, non è configurabile un concorso omissivo nel delitto di diffamazione aggravata (artt. 40, comma 2, 595, commi 1 e 3, c.p.) da parte del gestore di un provider che abbia diffuso in internet contenuti diffamatori immessi direttamente in rete dagli utenti (nel caso di specie un video relativo ad un minore disabile). Successivamente, la Corte d'Appello di Milano (C. App. Milano, ud. 21.12.12, Pres. Malacarne, Est. Milanese) confermava l'insussistenza del delitto di diffamazione realizzato da un utente di Google Video, ma contestato agli

imputati (amministratori di Google) in forma omissiva, mancando in capo al provider una posizione di garanzia e poteri impeditivi³;

- c) quanto al terzo documento prodotto con atto di opposizione (trattasi di decreto di acquisizione dei file di log a firma dello stesso P.M., dott.ssa Mannella), ancora una volta, ha oggetto presunti video diffamatori caricati su youtube.

L'argomento fornito dall'opponente, per quanto suggestivo, mal si presta per sollecitare una rogatoria internazionale volta all'individuazione dei commentatori del blog.

Quanto alla seconda integrazione di denuncia che parte opponente ritiene essere stata trascurata dal P.M. sulla base del solo dato formale della differenza tra la data di deposito della stessa (12.1.2017, ma recante sottoscrizione ed autentica del 9.1.2016) e la data di richiesta di archiviazione, sia sufficiente annotare le seguenti considerazioni.

Oltre ad essere in parte una mera riproposizione della prima integrazione, in tale atto si censurano genericamente n. 5 "pubblicazioni":

1. Pubblicazione Blog del "1 agosto 2016" (forse trattasi del 11 agosto): non si comprende in cosa consista la presunta diffamazione, posto che viene resa nota una sentenza di soccombenza con condanna per lite temeraria patrocinata congiuntamente da due soli *abogadi* - uno dei quali l'odierno denunciante - ove si legge tra l'altro: "*Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato che parte attrice ha coltivato il giudizio quantomeno con colpa grave, non avendo dichiarato in prima udienza (né nelle udienze successive e fino alla costituzione della convenuta) che la controversia era*

³ Per un'ampia disamina v. <http://www.penalecontemporaneo.it/d/2115-la-corte-d-appello-assolve-i-manager-di-google-anche-dall'accusa-di-illecito-trattamento-dei-dati-p>.

stata transatta nel corso del procedimento di mediazione, introdotto successivamente alla notifica dell'atto di citazione e conclusosi prima della data fissata per la prima udienza.

Al contrario, la parte ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie (in particolare, per l'ammissione della CTU tecnico contabile), **sostenendo che la mediazione aveva avuto esito negativo e producendo all'uopo il relativo verbale**, datato 12.07.2013 (contenente la dizione "esito negativo"), tanto che il precedente G.I., considerate le contraddizioni contenute nel documento (che, a questo punto, deve ritenersi affetto da un errore materiale), ha disposto un nuovo invio delle parti in mediazione.

Va evidenziato che solo a seguito della costituzione di parte convenuta, è emerso che ***la mediazione aveva avuto, in realtà, esito positivo*** e che, alla data del 12.7.2013, *la controversia era stata effettivamente mediata*".

Orbene, parte offesa, lamenta che la blogger abbia omesso di precisare che trattavasi di sentenza di primo grado non definitiva. Effettivamente non è dato sapere se i due patrocinatori abbiano interposto appello. (Se appello vi è stato, sarà stato pubblicato certamente sul sito di SDL e in ciò trovano corpo le parole del Giudice Civile sopra ricordate: "le pubblicazioni ad opera della Betti di sentenze in forma completa pronunziate da diversi Tribunali di Italia fa da contrappunto ad analogia pubblicazione da parte di **SDL sul proprio sito pubblicitario** (solo) di pronunzie dal diverso esito").

Tra i commenti a margine della sentenza, peraltro, si rinvengono proprio quelli di un altro avvocato di SDL, l'Avv. Michele Rondinelli che si confronta con tale Pepito Sbazzeguti e con altri.

Ciò dimostra, ancora una volta, come venga lasciata libertà di espressione anche ai professionisti di SDL che intendono utilizzare i blog per replicare ai vari commentatori ed in questo lo spirito del blog di fatto è pienamente condiviso anche dalla citata ordinanza.

Su tale “Sbazzeguti”, poi, è la stessa persona offesa che a pagine 3 della seconda integrazione ritiene di riconoscere un probabile *ex* collaboratore.

Ancora una volta, quindi, non è certamente legittima la richiesta di perquisizioni e sequestri presso querelati e non, quando già lo stesso Di Loreto intuisce che dietro quel nick vi sia un suo collaboratore.

Sul punto non pare veramente necessario soffermarsi ulteriormente.

2. Analoghe considerazioni valgono poi per la seconda “pubblicazione” del 15 agosto 2016, anch’essa censurata con l’integrazione di denuncia in esame e avente ad oggetto un’altra sentenza di condanna per lite temeraria (dunque per colpa grave o per mala fede della parte che agisce o resiste in giudizio, recita l’art. 96 c.p.c.) pubblicata integralmente e che, a onor del vero, appare letteralmente più severa della precedente (trattasi di procedimento introdotto con ricorso ex art. 615, comma II, c.p.c., del 01.04.2015). Il diritto di critica e “amara satira” a questo punto è più che legittimo se rivolto a colui che riveste il ruolo di supervisore della gestione legale riguardante la clientela della società.
3. Quanto alla terza pubblicazione indicata nella seconda integrazione, non pare possano spendersi ulteriori considerazioni: è evidente che non riguardi la persona offesa.

Invero, a ben guardare, analoghe considerazioni si prestano per ciascun articolo o commento portato all’attenzione dell’A.G.

In sintesi, onde evitare di tediare ulteriormente la S.V. Ill.ma con ulteriori considerazioni su “post” genericamente richiamati, o addirittura su insinuazioni – come si legge – circa la possibilità che l’indagata sia l’autrice diretta di tutti i singoli commenti a firma dei vari soggetti (quasi fosse affetta da un disturbo schizofrenico) di volta in volta segnalati all’autorità giudiziaria, ovvero su presunti “like” a pagine facebook o commenti (incredibile a dirsi circostanza realmente verificatasi, G.I. Dott.ssa Martina Flamini - R.G. n. 522/2017), sperando di non impegnare un giorno in pubblica udienza anche la puerile tematica della responsabilità per “amicizie date o tolte” sui social network, in questa sede e per le finalità proprie di questa fase ci si limiterà a ribadire come tutte le altre “istanze punitive” rivolte ai soggetti diversi dall’odierna indagata, siano essi identificati o meno, certamente non possono riguardare la responsabilità penale della Signora Debora Betti.

Con riserva di ulteriori deduzioni e precisazioni, si insiste affinché la S.V. Ill.ma voglia dichiarare inammissibile l’atto di opposizione o in ogni caso disporre l’archiviazione.

Con la massima osservanza.

Milano, li 7.7.17

Avv. Marco Emanuele Coda